

NORME E TRIBUTI

a pag. 26 | **CONTABILITÀ.** Sullo standard las 39 arriva il «no» degli istituti di credito europei

a pag. 27 | **PROFESSIONI.** Sul decreto La Loggia Regioni contrarie alle esclusive dello Stato

a pag. 31 | **DIRITTO & SENTENZE.** Uditori giudiziari, per il Csm validi i bandi di concorso

DICHIARAZIONI ■ Una circolare dell'agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti in vista della prima scadenza del 21

Spese mediche, sconto autocertificato

La prescrizione deve essere conservata in copia ma il contribuente può attestare l'acquisto di medicinali senza ricetta

In dirittura d'arrivo i conti per chiudere il 730 o il modello Unico 2004, arriva una serie di chiarimenti dal Fisco. Con la circolare 24/E del 10 giugno — pubblicata alle pagine 29 e 30 — vengono risolte alcune questioni interpretative in materia di Irpef, con le risposte ai quesiti formulati dai contribuenti e dai Centri di assistenza fiscale. Gli otto paragrafi della circolare si occupano di numerosi argomenti (si veda l'indice riportato in questa pagina), tra i quali segnaliamo le puntualizzazioni sui oneri deducibili e detrazioni.

Oneri deducibili. Al secondo paragrafo, la circolare 24/E contiene due risposte. Nella prima, l'agenzia segnala che per la corretta determinazione delle spese per assistenza specifica deducibili dal reddito complessivo è sempre necessario il riconoscimento dell'handicap a norma della legge 104 del 5 febbraio 1992, nonché la ripartizione delle somme pagate tra spese mediche e di assistenza specifica e spese relative al

beneficio della detrazione di quote residue se, dopo l'acquisto del veicolo, il contribuente portatore di handicap, a seguito di trapianto, viene confermato disabile senza però le gravi limitazioni della capacità di deambulazione. Per gli acquisti di medicinali (terza risposta) si precisa che la documentazione della spesa sostenuta per i ticket può essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in un unico esemplare, corredata dallo scontrino rilasciato dalla farmacia e corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati sulla ricetta. Nel caso di medicinali acquistabili senza prescrizione medica, il contribuente deve conservare «idonea documentazione» rilasciata dal percettore delle somme, che può consistere anche nello scontrino

ALLE PAGINE 29 E 30

Il testo della circolare 24/E

I chiarimenti diffusi ieri dall'agenzia delle Entrate per le dichiarazioni dei redditi di quest'anno

no fiscale, dalla quale deve risultare l'acquisto dei medicinali e l'importo della spesa sostenuta oltre a un'autocertificazione che attesta la necessità degli acquisti per il contribuente o per il familiare a suo carico. L'autocertificazione deve essere sottoscritta dal contribuente che beneficia dello sconto Irpef del 19%, senza obbligo di autenticazione della firma: è sufficiente che alla certificazione sia allegata una fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive.

Se lo scontrino non reca la dicitura «medicinali» o «farmaci», l'autocertificazione del contribuente dovrà anche attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a carico e non all'acquisto di prodotti non sanitari disponibili in farmacia. Per Unico 2004, l'autocertificazione va conservata fino al 31 dicembre 2008 ed esibita a richiesta degli uffici.

TONINO MORINA

IN EDICOLA CON IL SOLE-24 ORE

Denuncia «guidata»

Per i contribuenti alle prese con la dichiarazione dei redditi un aiuto arriva dalla maxi-guida a Unico 2004, in vendita abbinata al Sole-24 Ore. Il «volume», 170 pagine in cui gli esperti del quotidiano hanno raccolto le più importanti indicazioni per Unico, è in vendita a 4 euro più il prezzo del quotidiano.

La «Guida» opera una ricognizione ad ampio raggio delle regole sulle dichiarazioni di persone fisiche, società ed enti non commerciali. A questo si aggiungono due sezioni dedicate ai modelli Irap e Iva oltre a molti esempi di quadri compilati e a numerosi richiami a prassi e giurisprudenza.



Bonus sulle pertinenze

Nel caso di unità abitative concesse in locazione con contratto convenzionale (in base alla legge 431/98) l'abbattimento del canone del 30% in favore del locatore spetta anche per le pertinenze dell'abitativa.

L'indicazione, che risolve una questione interpretativa di rilievo, arriva dalla circolare del 10 giugno, n. 24/E dell'agenzia delle Entrate.

In base all'articolo 8 della legge 431/1998 e al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, che ha fissato i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati in relazione all'articolo 2, comma 3 della legge 431/98, il reddito imponibile degli immobili

si situati nei Comuni ad alta densità abitativa individuati dal Cipe e derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati in base all'accordo definito in sede locale, è ulteriormente ridotto del 30% rispetto a quello stabilito dall'articolo 37 del Tuir (già articolo 34).

Per usufruire dell'agevolazione, il locatore, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, deve indicare nel quadro B del modello 730 (o nel quadro RB del modello Unico PF), nella colonna 2 «Utilizzo», il codice «8» e nel rigo B11 e successivi del modello 730 (o nel rigo RB12 e successivi, del modello Unico PF), gli estremi identificativi del contratto di locazione.

Al riguardo, rileva l'agenzia delle Entrate, gli accordi territo-

riali, in conformità delle finalità indicate all'articolo 2, comma 3 della legge 431/1998, prevedono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali deve essere concordato, tra le parti, l'importo pattuito per i singoli contratti.

Le fasce tengono conto delle caratteristiche dell'edificio e dell'unità immobiliare e delle pertinenze dell'alloggio.

In considerazione di queste condizioni, l'agenzia delle Entrate ritiene che, in caso di contratto di locazione dell'unità abitativa e di una o più pertinenze, anche se accatastate separatamente, l'agevolazione dell'ulteriore abbattimento del reddito opera anche in relazione alle pertinenze.

DAVIDE SETTEMBRE

Detrazione del 36% su tutta la fattura

Raffica di indicazioni dell'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24, sulla detrazione del 36% per le operazioni di recupero edilizio. È opportuno esaminare, in sintesi, i principali chiarimenti.

I costi su cui computare la detrazione. Il 36% si calcola sull'intero ammontare che risulta dalla fattura dell'impresa che effettua i lavori, e quindi sia sull'imponibile dei lavori sia sull'Iva che l'impresa addebita al committente.

Il bonifico. Della detrazione si beneficia anche se il pagamento dei costi sostenuti è effettuato, invece che in banca, mediante gli sportelli postali con il sistema Bancoposta.

Gli immobili «agevolati». Se si acquistano più appartamenti (e si calcola il 36% sul 25% del prezzo di acquisto), il limite della base di calcolo, stabilita in 48mila euro, si applica tante volte quanti sono gli appartamenti acquistati: quindi, in caso di acquisto di due appartamenti, il 36% si calcola su 96mila

euro. Se, invece, si acquista un appartamento con una pertinenza (per esempio un'autorimessa), il 36% si calcola sul 25% del prezzo di acquisto con il limite di 48mila euro, da considerare una

Calcolo sulla somma fra imponibile e Iva

sola volta. Il diritto alla detrazione (che qui va calcolata sul costo di costruzione e non sul prezzo) spetta anche in caso di acquisto di un garage (qualora sia pertinenza a un appartamento) la

cui costruzione venga terminata anteriormente all'ultimazione dei lavori di costruzione dell'appartamento di cui l'autorimessa è pertinenza.

I beneficiari dell'agevolazione. Se la ristrutturazione è effettuata da più soggetti, il limite di spesa di 48mila euro, sul quale calcolare la detrazione del 36%, spetta tante volte quanti sono i soggetti che spendono: così, se sono tre fratelli a effettuare la ristrutturazione, si calcola il 36% sull'importo di 144mila euro. Se la ristrutturazione è pagata in parte dall'usufruttuario e in parte dal nudo proprietario, ognuno calcola il 36% sul limite 48mila euro (che in tal

caso si moltiplica per due).

L'agevolazione spetta all'erede che abbia la «detenzione materiale e diretta dell'immobile» e cioè la disponibilità immediata del bene (che può, in altri termini, utilizzare a proprio piacimento), senza che occorra che l'erede adibisca l'edificio a propria abitazione principale.

Quanto poi alla detrazione spettante al familiare convivente, l'Agenzia ribadisce che il convivente beneficia della detrazione indipendentemente dal fatto che l'immobile costituisca l'abitazione principale dell'istestatore dell'immobile e del familiare convivente.

Nel caso di comproprietario che ha effettuato i lavori e poi cede la propria quota di comproprietà, il diritto permane in capo al cedente e non si trasmette al cessionario. Il diritto si perde solo nel caso in cui venga ceduta per intero l'unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori.

ANGELO BUSANI

La lista delle risposte

Gli argomenti della circolare 24/E del 10 giugno

- 1. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA**
 - 1.1 Detrazione del 36% da parte degli eredi
 - 1.2 Costruzione di immobile e box pertinenziale
 - 1.3 Acquisto con un unico atto di due immobili ristrutturati
 - 1.4 Acquisto in comproprietà di immobile ristrutturato
 - 1.5 Acquisto di nuda proprietà e usufrutto di immobile ristrutturato
 - 1.6 Costi da computare nel prezzo di acquisto
 - 1.7 Pagamento di acconti sul prezzo di vendita
 - 1.8 Cessione di quota di proprietà di immobile sul quale sono stati effettuati interventi di recupero
 - 1.9 Ripartizione della detrazione da parte di soggetti di 75 o 80 anni di età
 - 1.10 Detrazione da parte del familiare convivente
 - 1.11 Pagamento mediante bonifico postale
- 2. ONERI DEDUCIBILI**
 - 2.1 Spese per assistenza specifica
 - 2.2 Contributi per previdenza complementare
- 3. DETRAZIONI PER ONERI**
 - 3.1 Individuazione del periodo d'imposta in cui l'onere può essere fatto valere
 - 3.2 Spese per veicoli per i portatori di handicap
 - 3.3 Acquisto di medicinali
 - 3.4 Erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici
- 4. LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI**
 - 4.1 Esercizio di pubbliche funzioni
 - 4.2 Compensi per il servizio di volontariato civile
 - 4.3 Contributi versati dai pensionati a fondi o casse sanitarie
- 5. AGEVOLAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE CONVENZIONALI**
- 6. LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA**
- 7. ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE DI ANZIANITÀ E REDDITI DI LAVORO**
- 8. REDDITO DOMINICALE E AGRARIO. MANCATA COLTIVAZIONE E CALAMITÀ NATURALI**
- 9.45 REGISTRAZIONE
- APERTURA**
Sandro Salmoiraghi
Presidente Piccola Industria - Confindustria
- IMPRESSE E REGOLE**
Hugh Morgan Williams
Presidente del Consiglio
PMI Confederation of British Industry
Gianni Bonati
Vice Presidente British Gas Italia SpA
Sergio Ceccuzzi
Presidente Confindustria Toscana
Dino Menarini
Presidente CCIAA Vicenza
- Rapporto Foromez: le esigenze di semplificazione delle imprese**
Carlo Flammett
Presidente Foromez
- Decalogo per la Semplificazione**
Luigi Carbone
Consigliere di Stato
Giuseppe Franco Ferrari
Ordinario Università Bocconi
- REGOLAZIONE, INFORMATIZZAZIONE E FORMAZIONE**
Franco Bassanini
Senatore
Francesco Bellotti
Presidente Commissione PMI - UNICE
Claudio De Albertis
Presidente ANCE
Vasco Errani
Presidente Regione Emilia Romagna
Luigi Mazzella
Ministro della Funzione Pubblica
Angelo M. Petroni
Direttore Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione
- COORDINA**
Roberto Ippolito
La Stampa
- CONCLUSIONI**
Luca Cordero di Montezemolo
Presidente Confindustria
- 13.30 TERMINE DEI LAVORI

Fisco & imprese / La «ricetta» contro i ritardi

Rimborsi Iva, colpo d'acceleratore

Siglato un accordo tra Confindustria ed Entrate per ottenere restituzioni più rapide

ROMA ■ Il Fisco punta a ridurre i tempi per i rimborsi dei crediti Iva alle imprese e, allo stesso tempo, ad alleggerire i costi sostenuti per stipulare la polizza fidejussoria. Sono queste le due novità dell'accordo siglato tra Confindustria e l'agenzia delle Entrate, che fa seguito alle polemiche dell'aprile scorso, quando le imprese avevano lamentato i ritardi con il quale l'amministrazione finanziaria liquidava i rimborsi dei crediti Iva. Vediamo nei dettagli (si veda anche l'articolo a fianco) l'intesa raggiunta nel corso del tavolo tecnico tra Confindustria ed Entrate.

Accelerare i rimborsi. Per la riduzione dei ritardi nell'erogazione dei rimborsi — spiega un comunicato congiunto diffuso ieri da agenzia e Confindustria — «l'agenzia delle Entrate si impegna a garantire più elevati stanziamenti mensili per i rimborsi in conto fiscale, rispetto a quanto concordato nel 2003 in sede di tavolo tecnico (450 milioni di euro al mese)».

Nel 2004 «l'agenzia delle Entrate — continua il comunicato — ha infatti già erogato nel mese di marzo oltre 600 milioni di euro, nel mese di aprile oltre 900 milioni di euro, nel mese di maggio circa 730 milioni di euro e a giugno già più di 360 milioni di euro, per un totale di circa 3.550 milioni di euro». E Confindustria ha chiesto all'agenzia delle Entrate «di mantenere anche nei prossimi mesi stanziamenti adeguati».

La fideiussione è stata ridotta a tre anni

termini mancante alla data di decadenza dell'accertamento.

La nuova polizza sostituisce quella precedente, in funzione dal 1° gennaio 1998 secondo la quale la copertura aveva validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione cui si riferiva la richiesta di rimborso. In pratica, la copertura precedente poteva durare fino a oltre cinque anni in

si del 2004 sono stati chiesti i rimborsi relativi all'anno scorso ma prima dovranno essere smaltiti i rimborsi che non sono stati eseguiti.

Polizza fidejussoria. L'agenzia delle Entrate, insieme con Abi e Ania, ha definito un nuovo testo di polizza (lo schema della fideiussione è in attesa di essere pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» ma è già disponibile sul sito del Sole-24 Ore) per dare operatività al decreto legge 269/03 che ha ridotto a tre

La polizza guadagna in convenienza

A seguito di una modifica apportata all'articolo 38-bis del Dpr 633/72, dal Dl 269/03, con effetto dal 2 ottobre 2003 sia per i rimborsi eseguiti dal concessionario della riscossione che per quelli disposti dagli uffici delle Entrate, la durata della garanzia è stata notevolmente ridotta. E ora è stato definito un nuovo testo di polizza con la quale la durata della garanzia è pari a un periodo massimo di tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, a un periodo pari a

quanto il periodo di copertura decorreva con una maggiorazione convenzionale di 120 giorni, indicata nella polizza, quale presunta data di esecuzione del rimborso.

Con la nuova polizza, i termini sono notevolmente ridotti e sono stati eliminati, almeno per i rimborsi annuali, questi ulteriori 120 giorni.

Oltre alla riduzione di durata, nelle condizioni generali della polizza sono previste altre novità. In particolare, la garanzia non cessa automaticamente decorsi sei mesi dal rilascio come era previsto in precedenza, ma si estingue dopo 12 mesi qualora in tale periodo non abbia avuto luogo l'esecuzione del rimborso. Inoltre, per limitare il fenomeno delle false fideiussioni, è previsto che il concessionario o l'ufficio comunichino alla banca la «data del pagamento» e chiedano conferma della validità della garanzia, a mezzo fax o per mezzo lettera raccomandata. Tuttavia, qualora questa comunicazione avvenga oltre sei mesi dall'emissione della garanzia, la Banca può chiedere la cessazione dell'impegno assunto, facendo cessare la garanzia. Questo è un rischio che i contribuenti

debbono mettere in conto. Nel comunicato congiunto di Confindustria e agenzia delle Entrate nulla è detto sulle polizze già consegnate, per le quali il rimborso non è stato ancora eseguito e che sono venute a scadere per il mancato pagamento del rimborso entro sei mesi dal rilascio. Occorrerà la stipula di una nuova polizza o di un'appendice della stessa per adeguarla al nuovo modello? O gli uffici e i concessionari potranno ritenere valide le vecchie polizze in quanto il ritardo non è di certo imputabile al contribuente che si è premurato di rispettare il termine per presentarle?

Inoltre non è chiaro, quando si parla di «data del pagamento» se questa data sia quella indicata nella «disposizione di pagamento» emessa dall'ufficio ovvero la data in cui il rimborso viene effettivamente erogato dal concessionario. Infatti anche se, in base al Dm 309/03, il rimborso disposto dall'ufficio deve essere erogato dal concessionario entro 20 giorni dal ricevimento della relativa disposizione, non sembra che tale termine venga di fatto rispettato.

RENATO PORTALE

Consentire l'attenuazione del fenomeno delle false fideiussioni, prima della materiale erogazione del rimborso e la cessazione automatica di efficacia della garanzia con il decorso di 12 mesi dal rilascio, in luogo degli attuali sei, in mancanza di erogazione del

rimborso».

Rimane, tuttavia, la possibilità per il soggetto garante di dichiarare la cessazione dell'impegno assunto, decorsi sei mesi dal rilascio. Il nuovo sistema delle fideiussioni, infine, ridurrà i costi per le imprese minori sia per effetto della durata più limitata della garanzia, sia per il venir meno della necessità di nuova polizza (o di appendice) trascorsi sei mesi dalla stipula senza il rimborso.

MARCELLO FRISONI

DOCUMENTI ONLINE www.ilssole24ore.com

La polizza fideiussoria

Lo schema per compagnie di assicurazione e banche definito dall'agenzia delle Entrate, dall'Abi e dall'Ania

CONFINDUSTRIA
Piccola Industria

ROMA 16 GIUGNO
ORE 10

CONFINDUSTRIA
Viale dell'Astronomia, 30

CON IL SOSTEGNO DI

Banca Intesa

CON IL CONTRIBUTO DI

INAZ

Per motivi organizzativi è indispensabile inviare la propria adesione a:
c.paolletti@confindustria.it
f.persi.sipi@confindustria.it
FAX: 06.5910629

GIORNATA DELLA SEMPLIFICAZIONE

9.45 REGISTRAZIONE

APERTURA
Sandro Salmoiraghi
Presidente Piccola Industria - Confindustria

IMPRESSE E REGOLE
Hugh Morgan Williams
Presidente del Consiglio
PMI Confederation of British Industry
Gianni Bonati
Vice Presidente British Gas Italia SpA
Sergio Ceccuzzi
Presidente Confindustria Toscana
Dino Menarini
Presidente CCIAA Vicenza

Rapporto Foromez: le esigenze di semplificazione delle imprese
Carlo Flammett
Presidente Foromez

Decalogo per la Semplificazione
Luigi Carbone
Consigliere di Stato
Giuseppe Franco Ferrari
Ordinario Università Bocconi

REGOLAZIONE, INFORMATIZZAZIONE E FORMAZIONE
Franco Bassanini
Senatore
Francesco Bellotti
Presidente Commissione PMI - UNICE
Claudio De Albertis
Presidente ANCE
Vasco Errani
Presidente Regione Emilia Romagna
Luigi Mazzella
Ministro della Funzione Pubblica
Angelo M. Petroni
Direttore Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione

COORDINA
Roberto Ippolito
La Stampa

CONCLUSIONI
Luca Cordero di Montezemolo
Presidente Confindustria

13.30 TERMINE DEI LAVORI